

Pubblicato il 30/08/2021

Sent. n. 221/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenza Santella, Stefano Manfreda, con domicilio eletto presso lo studio Lorenza Santella in Parma, via Renzo del Chicca,1/A;

contro

Comune di Parma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda, Francesca Priori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Maria Dilda in Parma, Str Repubblica n.1;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della ingiunzione per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-, con cui il Dirigente del Servizio Controllo Abusi Edilizi del Comune di Parma ha ordinato alla signora -OMISSIS-, odierna ricorrente, la rimozione delle opere abusive realizzate nella propria abitazione e consistenti nella chiusura del terrazzo con vetrate in assenza di titolo abilitativo;

- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La signora -OMISSIS-, odierna ricorrente, è proprietaria di un appartamento sito in Parma, in via -OMISSIS-, al piano secondo di un edificio condominiale.

In data 27 settembre 2019, a seguito di segnalazione pervenuta al Comune di Parma, veniva effettuato un sopralluogo presso la predetta abitazione e redatto il verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS-.

Nel corso del sopralluogo i funzionari del Comune di Parma accertavano la completa chiusura, con vetrate, del terrazzo nell'unità immobiliare di proprietà della signora, chiusura avvenuta in assenza di titolo abilitativo edilizio.

In data 3 ottobre 2019 veniva inviata la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio prot. gen. -OMISSIS-per le opere edilizie suddette.

In data 24 ottobre 2019, il legale della proprietà presentava istanza di accesso agli atti alla quale veniva dato regolare riscontro dal competente servizio fornendo la documentazione richiesta.

Successivamente, in data 23 dicembre 2019 veniva emessa l'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, notificata in data 20 gennaio 2020, con cui il Comune di Parma ha ingiunto all'odierna ricorrente la demolizione delle opere sopra menzionate, ossia la chiusura del terrazzo con vetrata, atteso che le stesse, realizzate in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, erano da ritenersi abusive.

Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 13 maggio 2020, la signora -OMISSIS-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione ed erronea applicazione di legge: articolo 14 legge n. 23/2004 in correlazione con l'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta.

Si è costituito in giudizio, in data 3 giugno 2020, il Comune di Parma, che ha chiesto, con articolata memoria, la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 10 giugno 2020, è stata emessa l'ordinanza n. 69/2020, con cui questo Tribunale ha respinto la richiesta tutela cautelare *“considerato, in particolare, che le opere realizzate dall'odierna ricorrente non sembra possano configurarsi quale mera pergotenda ritraibile ma, piuttosto, si sia in presenza di un intervento che ha comportato la copertura integrale dello spazio esterno e non con funzione di semplice supporto alla tenda stessa in quanto, come si evince dalla documentazione fotografica allegata, il terrazzo risulta completamente chiuso da vetrate che hanno determinato un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sagoma (risultando irrilevante la circostanza che le predette vetrate si possano aprire), configurando, dunque, un intervento di “Ristrutturazione” per il quale sarebbe stato necessario acquisire il necessario titolo abilitativo”*.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto appello presso il Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 6209 del 23 ottobre 2020 della Sesta Sezione, ha accolto il predetto appello *“rilevato che la domanda cautelare proposta appare assistita dai necessari presupposti, a fronte della consistenza delle opere in contestazione nonché della natura e degli effetti del provvedimento impugnato in prime cure (in termini di periculum in mora), nelle more del necessario approfondimento di merito circa la qualificazione giuridica delle opere stesse anche alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio in tema di pergotende (in termini di fumus boni juris), senza che nel bilanciamento di interessi prevalgano peculiari e distinti interessi pubblici”*.

Le parti hanno poi depositato puntuali memorie e, infine, all'udienza pubblica del 28 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Parma nella propria memoria del 26 marzo 2021 (relativa alla mancata notifica del ricorso ad alcun controinteressato nonostante l'intervento realizzato abbia comportato una modifica della facciata del condominio) in quanto il ricorso medesimo è infondato nel merito e va respinto.

2.1. - Con unico motivo di ricorso, parte ricorrente afferma che *“L'esame delle fotografie allegate al verbale di sopralluogo del Comune evidenzia come il manufatto consista in una tenda sul balcone lato frontale e di una copertura in vetro dal lato ove insiste la tenda (che è esterna al vetro) e dal lato destro.”* ed, in quanto tale, *“Si tratta di una struttura non permanente alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'appartamento cui accede, ed in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001”*.

A conforto della propria tesi, parte ricorrente cita molteplici sentenze del Consiglio di Stato in tema di pergotenda che, a suo dire, corroborerebbero la propria tesi e, infine, nella propria memoria finale

del 6 aprile 2021, afferma che *“Le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscono un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”* e, dunque, *“sia le verande che le pergotende possono consistere in strutture formate da una tenda retta da pannelli di vetro; la differenza pertanto è da ricercare nella consistenza, nella caratteristica costruttiva e nella loro funzione: in presenza di strutture leggere, facilmente montabili si è in presenza di una pergotenda.”*.

2.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che, nel presente caso, è chiaro, dalla documentazione fotografica in atti (soprattutto quella depositata dal Comune in data 15 marzo 2021, che presenta due foto dell’esterno del terrazzo dell’odierna ricorrente e dei terrazzi posti al di sopra ed al di sotto del medesimo nello stesso palazzo) che la struttura di chiusura del terrazzo con pannelli di vetro realizzata dall’odierna ricorrente non ha nulla a che vedere con la tenda esistente, costituendo un diverso manufatto che è strutturalmente autonomo dalla tenda stessa e, dunque, non è al servizio della medesima.

Dalla visione delle predette foto, difatti, emerge che la tenda posta a protezione del balcone dell’odierna ricorrente è identica alle tende installate nei due balconi posti al di sopra ed al di sotto del medesimo che, però, non hanno la struttura in vetro di chiusura del terrazzo.

Dalla seconda foto si evince che la struttura dei pannelli di vetro installati è posta assai vicino alla tenda di copertura del terrazzo ma è autonoma rispetto alla stessa tenda che è uguale a quella sottostante, ove, come detto sopra, non vi è la presenza della chiusura con la struttura in vetro.

Risultano pertanto, al riguardo, condivisibili le argomentazioni del Comune di Parma secondo cui è *“sufficiente guardare la documentazione fotografica prodotta (anche in vista dell’udienza di merito) per rendersi conto di come – per utilizzare le parole di controparte - non si sia affatto in presenza “...di una tenda retta da pannelli di vetro..” ma piuttosto di una veranda chiusa con pannelli di vetro, innanzi alla quale sia stata posta una tenda. Insomma i pannelli, posti lungo tutto il perimetro del terrazzo, non fungono affatto da supporto alla tenda, configurandosi piuttosto come una struttura indipendente e non già funzionale alla tenda stessa.”*.

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che, sempre come sostenuto dal Comune odierno resistente, *“la ricorrente ha trasformato il terrazzo in una veranda a tutti gli effetti, determinando con ciò un aumento di volumetria ed una modifica della sagoma del condominio, riconducendo con ciò l’intervento tra quelli necessitanti di permesso di costruire”*.

Del resto, come condivisibilmente stabilito da varie pronunce del Consiglio di Stato, richiamate anche - in maniera inconferente, per quanto detto sopra - da parte ricorrente, *“Per aversi una pergotenda occorrerebbe, infatti che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5737/2018) mentre, nel presente caso, per quanto detto sopra, la tenda risulta estranea alla struttura in vetro posizionata dall’odierna ricorrente al solo fine di poter chiudere il balcone e, pertanto, tale struttura in vetro costituisce l’opera principale realizzata e non può integrare gli estremi di una pergotenda atteso che, secondo altra condivisibile pronuncia del Consiglio di Stato, in tale caso *“L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6979/2019).

Le due vetrate scorrevoli realizzate dalla ricorrente, dunque, costituiscono opere non al servizio della tenda ma autonome e, come rilevato dal Comune di Parma, la struttura si configura come una veranda che chiude l’ambiente per cui risulta conferente (e condivisibile) la giurisprudenza richiamata dal Comune di Parma secondo cui *“deve ritenersi che l’installazione, su un terrazzo, di pareti in vetro scorrevoli su binari, tendenzialmente duratura seppur potenzialmente funzionale anche alla protezione dagli agenti atmosferici, determina una chiusura dello spazio esterno del terrazzo creando un nuovo volume, di per sé idoneo a determinare la trasformazione dell’organismo, non essendo*

invocabile, ai fini della riconduzione dell'intervento tra quelli di edilizia libera, la sua funzionalizzazione alla migliore fruizione dello spazio esterno, trattandosi di opera non assimilabile né ad una pergotenda né a un gazebo, la cui definizione, come anche delineata nella elaborazione giurisprudenziale, implica la sua non idoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni stante la tipologia degli elementi di chiusura, che debbono rivestire consistenza tali da non potersi connotare in termini di componenti edilizie stabili di copertura o di chiusura di uno spazio esterno. Il carattere scorrevole dei pannelli di chiusura verticale, di per sé, non può assumere dirimente rilievo ai fini della qualificazione edilizia dell'opera, dipendendo la sua eventuale totale apertura dalla concreta gestione ed uso della struttura da parte del proprietario, che non fa venir meno l'idoneità della stessa a determinare la chiusura dello spazio esterno, coerentemente peraltro con la scelta di installare pannelli verticali in vetro.” (Tar Lazio, Sezione II Bis, sentenza n. 4581/2020).

Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che la struttura realizzata dall'odierna ricorrente non può considerarsi una pergotenda, né essere assimilata alla stessa ai fini del titolo edilizio richiesto (ossia nessuno, in quanto espressione di edilizia libera) e, dunque, risulta legittimo il provvedimento del Comune di Parma, di cui in epigrafe, con cui lo stesso ha ordinato la demolizione delle vetrate realizzate in assenza del necessario titolo edilizio.

3. - Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere respinto in quanto infondato nel merito.

4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere

Massimo Baraldi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

